



**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE N. 13 DEL
24/10/2022**

**OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di persone
non più operative ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247**

I L C O N S E R V A T O R E

Visti

- L'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., recante il "Riordinamento della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;
- Il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e ss.mm.ii. recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";
- La legge 2 novembre 2000 n. 340 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese "che all'art. 3 stabilisce che l'Ufficio procede alla cancellazione delle società di persone qualora verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) irreperibilità dell'imprenditore;
 - b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - c) mancanza codice fiscale;
 - d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
 - e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;
- La circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP attuativa del D.P.R. 247/2004;
- L'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede al primo comma che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 è disposto con determinazione del Conservatore, in riforma del dettato precedente del predetto decreto 247, il quale delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;
- Considerato che è necessario trovare mezzi idonei per portare a conoscenza delle società interessate l'avvio del procedimento di cancellazione, contemperando l'esigenza di conoscibilità delle imprese con la



razionalizzazione dei costi per l'amministrazione evitando sprechi inutili in termini di spesa e tempo, e che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, obbligo avvalorato dalle disposizioni dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020 e, anche nel caso di avvenuta comunicazione, l'indirizzo PEC risulta spesso revocato o inesistente;

- Ritenuto che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trovi più giustificazione, sia alla luce dei notevoli costi da sostenere, sia per il fatto che spesso la notifica tramite A/R risulterebbe comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori pubblicato in visura;

- Visto l'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. il quale recita: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

- Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione nell'ipotesi di procedimento amministrativo di avvio di cancellazione destinato a più imprese, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

- Considerato che la modalità sopra indicata consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni nel registro delle Imprese, a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa, oltre ad un rilevante contenimento dei costi;

- Considerato altresì che l'impossibilità di provvedere alle notificazioni tramite PEC alle società deriva da cause imputabili all'inadempimento da parte delle stesse società, obbligate alla comunicazione dell'iscrizione nonché all'aggiornamento dell'indirizzo PEC;

- Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale on line è consultabile nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio dell'Umbria;

- Valutato che anche il provvedimento finale possa essere notificato con le stesse modalità, ovvero mediante pubblicazione nell'albo camerale on line;

- Considerato che la finalità del Registro Imprese è quella di garantire che i dati iscritti siano quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

DETERMINA

- 1) di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese per tutte le società di cui all'elenco allegato, in quanto non più operative ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 247/2004;
- 2) di procedere alla pubblicazione, per **45 giorni**, della presente determinazione, unitamente all'elenco delle società coinvolte e alla lettera di comunicazione dell'avvio del procedimento, nell'Albo camerale on line;



- 3) di procedere altresì alla pubblicazione della lettera di comunicazione dell'avvio del procedimento e dell'elenco delle società nella sezione Registro Imprese del sito istituzionale;
- 4) di iscrivere l'avvio del procedimento sulle posizioni delle società riportate nel predetto elenco anche servendosi dell'ausilio della società di informatica delle Camere di Commercio Infocamere s.c.p.a.;
- 5) di assegnare il medesimo termine di 45 giorni dalla pubblicazione nell'albo camerale per comunicare al registro imprese l'avvenuto scioglimento della società, o per fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale;
- 6) di cancellare dal Registro delle Imprese, con propria determinazione da pubblicare per **30 giorni** con le stesse modalità di cui al punto 2), le società che non abbiano dimostrato, entro il termine assegnato, di proseguire l'attività;
- 7) di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
- 8) di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa anche per la cancellazione dal registro imprese;
- 9) di diramare i contenuti del presente provvedimento anche attraverso gli ordinari canali di diffusione delle informazioni inerenti il registro delle imprese (newsletter camerale, comunicazione agli ordini professionali interessati e alle associazioni di categoria).

IL CONSERVATORE

(Dr.ssa Giuliana Piandoro)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio dell'Umbria.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini di legge.